

Cittadini e stranieri

LA CITTADINANZA

- La **(declinante) importanza** storico-politica delle regole su acquisto e perdita della cittadinanza
- L'art. **22 Cost.** vieta la perdita della cittadinanza per motivi politici ma
 - né fissa i principi per la sua acquisizione
 - né prevedeva in origine una riserva di legge statale in materia (v. ora art. 117.2.i) Cost. post l. cost. 3/2011)
- La **differenza** tra
 - popolo = insieme dei cittadini
 - corpo elettorale = insieme degli elettori
 - popolazione = insieme dei residenti
 - nazione = legame culturale, etnico, storico...

Cittadini e stranieri

Le modalità d'acquisto della cittadinanza (l. 91/1992)

- **Per nascita** in base a:

a) **ius sanguinis** come criterio generale: figlio di (anche un solo) genitore italiano

➤ fine: preservare identità nazionale etnico-culturale

b) **ius soli** come criterio sussidiario: nato in Italia da genitori entrambi apolidi o ignoti o da cittadini di uno Stato per la cui legge non possono trasmettere la cittadinanza

➤ fine: includere gli stranieri nelle comunità statali con forte immigrazione in cui hanno scelto di risiedere (USA, Brasile, Argentina, Germania)

Cittadini e stranieri

- **Dopo la nascita:**

a) per **trasmissione** da cittadino italiano a straniero (art. 2)

- ricosciuto o dichiarato giudizialmente figlio

- adottato, se minore

- sposato: per evitare matrimoni «di comodo» trasmissione non più di diritto ma a seguito di domanda da presentare dopo almeno 2 anni di residenza in Italia (3 se all'estero) dalla data del matrimonio

D.P.R. da adottare entro i successivi tre anni (termine ordinatorio)

Tale domanda può essere respinta

- ✓ obbligatoriamente dal Prefetto per condanna penale, separazione, mancata residenza o non conoscenza lingua italiana
- ✓ discrezionalmente dal Ministro dell'Interno per comprovati motivi di sicurezza pubblica

Cittadini e stranieri

b) di diritto per beneficio di legge a straniero (art. 4)

- figlio o nipote di cittadino italiano per nascita (oriundo) se:
 - ✓ ha prestato servizio militare o ha lavorato per lo Stato italiano
 - ✓ divenuto maggiorenne in Italia dopo avervi legalmente risieduto per almeno 2 anniper favorirne il riacquisto della cittadinanza persa a causa del divieto di doppia cittadinanza vigente fino al 1992

- nato e residente legalmente senza interruzioni in Italia fino a maggiore età (c.d. stranieri di seconda generazione) purché entro un anno da tale data dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana
 - per abbreviare tempi si è proposto d'attribuire cittadinanza ai:
 - ✓ figli di straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo (almeno 5 anni) (*ius soli temperato*)
 - ✓ nati o arrivati in Italia prima dei 12 anni che abbiano frequentato c

Cittadini e stranieri

- c) per **concessione discrezionale** (cd. naturalizzazione) allo straniero che conosce la lingua italiana (art. 9)
- figlio o nipote di cittadino per nascita (oriundo) o nato in Italia, se vi ha risieduto da almeno 3 anni
 - maggiorenne adottato che abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni
 - dipendente dello Stato italiano, anche all'estero, da almeno 5 anni
 - legalmente residente in Italia da almeno 10 anni consecutivi (4 se cittadino UE; 5 se apolide) (stranieri di c.d. prima generazione)
 - che ha reso eminenti servizi all'Italia o vi sia un eccezionale interesse dello Stato
- Entro 48 mesi Decreto del Presidente della Repubblica basato su valutazioni discrezionali ma anche precise e complete (C. Stato, III 2920/2013): fonti economiche; assenza precedenti penali; serio sentimento di italianità
 - **Possibili pluricittadinanze**

Cittadini e stranieri

Perdita della cittadinanza

- Mai per «motivi [di dissenso] politici» (art. 22 Cost.) o «arbitrariamente» (art. 15 UDHR) ma per scelta volontaria
 - a) **espressa rinuncia** dopo aver acquisito la cittadinanza dello Stato estero di residenza
 - b) **non aver ubbidito all'intimazione del Governo di abbandonare** servizio militare o impiego pubblico estero
 - possibile **riacquisto della cittadinanza**
 - c) **indegnità** al termine dello stato di guerra con un Stato presso cui ha lavorato o svolto servizio militare
 - d) **revoca dell'adozione** per propria colpa o per rinuncia
 - impossibile **riacquisto della cittadinanza**

Cittadini e stranieri

- **Perdita della cittadinanza acquisita dagli stranieri** per residenza legale fino alla maggiore età, matrimonio o concessione
 - entro tre anni dalla condanna definitiva per gravi reati (terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, associazione sovversiva, banda armata)
 - violazione del principio d'eguaglianza rispetto ai cittadini che commettono gli stessi reati? Acquisizione apolidia?

Cittadini e stranieri

- L'attuale disciplina legislativa sulla cittadinanza è
 - **inadeguata**: Italia da terra d'emigrazione a terra d'immigrazione (nel 1992 600 mila stranieri; oggi 5,2 milioni, pari a 8,8% popolazione residente - censimento 2021)
 - **contraddittoria** perché la cittadinanza è
 - ✓ accordata a figli di emigrati che vivono da tempo all'estero,
 - ✓ negata a stranieri che vivono da tempo in Italia, in violazione del principio *no taxation without representation*

Cittadini e stranieri

LO STATUS DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA Articoli 9 TUE e 20.1 TFUE

È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

- “Diritto di **circolare e soggiornare** liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi” (art. 21 TFUE)
 - Accordi Schengen 1985 (Sistema Informazione) 29 Stati di cui 25 dell'U.E. (Irlanda non aderisce; escluso Cipro) e 4 extra U.E. (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein)

Cittadini e stranieri



Cittadini e stranieri

- Diritto di **voto e di eleggibilità** alle elezioni **comunali** (esclusi Sindaco e Vicesindaco) (art. 10 TUE; d.lgs.197/1996) ed **europee** (art. 22.1 TFUE; ll. 9/1989 e 483/1994)
- **Diritto alla tutela diplomatica** da parte di Stato membro se il proprio non ha rappresentanza diplomatica in uno Stato terzo
- Diritto di rivolgere **petizioni** al Parlamento europeo, di sottoporre **iniziative** alla Commissione europea e di ricorrere al **Mediatore** comunitario
- Diritto di godere dei **diritti fondamentali** della CDFUE e delle tradizioni costituzionali comuni e di non subire **discriminazioni** rispetto agli altri cittadini europei su norme e principi dell'UE (art. 53 l. 234/2012)

Cittadini e stranieri

LO STRANIERO NELLA COSTITUZIONE

Articolo 10.2 Cost.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

- Rinvio al diritto internazionale **consuetudinario e pattizio** (diritto UE; Convenzione sui rifugiati; CEDU)
 - clausola integrativa e non di deroga alla Costituzione
 - riserva di legge relativa e rinforzata (per contenuto): **T. U. Immigraz.**
- Superamento della **clausola di reciprocità** (art. 16 disp. prel. c.c.: «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»)

Cittadini e stranieri

I DIRITTI FONDAMENTALI DELLO STRANIERO

I diritti riconosciuti in Costituzione a TUTTI

- **Libertà e diritti civili:** personale (art. 13); domicilio (art. 14); libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15); libertà di religione (art. 19) e d'espressione (art. 21.1); divieti di privazione della capacità giuridica e del nome per motivi politici (art. 22), di prestazioni personali e patrimoniali non imposte per legge (art. 23) e di trattamenti sanitari obbligatori non imposti per legge (art. 32.2); libertà d'iniziativa economica (art. 41.1)
- **Diritti giurisdizionali:** tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi (art. 24.1); giudice naturale (art. 25.1); irretroattività della legge penale sfavorevole (artt. 25.2-3)

Cittadini e stranieri

- **Diritto all'istruzione** (art. 34 Cost.), specie per i figli minori
- **Diritto alla vita e alla salute** (art. 32.1 Cost.)
 - se regolari o minori iscrizione al Servizio sanitario nazionale
 - visto d'ingresso e permesso di soggiorno per cure
 - se irregolari diritto a cure ambulatoriale e ospedaliere urgenti o essenziali, specie in caso di gravidanza o malattie infettive (divieto di espulsione: C. cost. 252/2001)
 - divieto degli ufficiali sanitari di segnalare irregolari
 - diritto a non essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti anche se ha commesso reati

Cittadini e stranieri

I diritti riservati espressamente ai soli CITTADINI

- **Principio di eguaglianza** (art. 3)
- **Libertà negative**: di circolazione e di soggiorno (art. 16)
- **Diritti sociali**: lavoro (art. 4.1); assistenza sociale (art. 38.1)
- **Diritti politici**: riunione (art. 17); associazione (art. 18), specie in partiti (art. 49); petizione (art. 50); voto (art. 48); accesso a uffici pubblici e cariche elettive (art. 51)
 - diritto di voto degli stranieri solo a livello locale (art. 9.12.d) TUI): Consigli comunali circoscrizionali; organi consultivi di rappresentanza locale; referendum consultivi locali e regionali (Statuti regionali; C. cost. 379/2004)

Cittadini e stranieri

I DOVERI COSTITUZIONALI

- **Imposti a tutti**

- come genitori di mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1)
- concorrere alle spese pubbliche (art. 53.1)
- prestazioni personali e patrimoniali imposte per legge (artt. 23)

- **Imposti ai soli cittadini**

- svolgere un lavoro che concorra al progresso materiale e spirituale della società (art. 4.2)
- voto (art. 48.2)
- difesa della Patria e servizio militare (art. 52.1)
- fedeltà alla Repubblica (art. 54.1)

Cittadini e stranieri

LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SUI DIRITTI FONDAMENTALI NON RICONOSCIUTI ALLO STRANIERO

- L'estensione allo straniero di ulteriori diritti riconosciuti e garantiti
 - dalle **norme e dai trattati internazionali** cui il legislatore nel regolare la condizione giuridica dello straniero deve conformarsi (art. 10.2 Cost.)
 - dalla Repubblica come **diritti inviolabili** dell'uomo (art. 2 Cost.)

Cittadini e stranieri

- Il **principio d'eguaglianza**, benché riferito dall'art. 3 ai soli cittadini, “vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare [i] diritti fondamentali” (C. cost. 120/1967, 2) sul godimento dei quali esso «in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero» (C. cost. 62/1994, 4)
 - **divieto internazionale** (art. 14 CEDU) **e sovranazionale** (artt. 20 CDFUE, 43 TUI) **di discriminazione per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi,**
- Cittadino e straniero sono assolutamente eguali nei **diritti di libertà fondamentali** che spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (C. cost. 105/2001)

Cittadini e stranieri

- **Allo straniero presente alla frontiera o comunque nel territorio italiano vanno riconosciuti**, oltre alle libertà, diritti civili, sociali e giurisdizionali attribuito dalla Costituzione a tutti, anche il diritto a
 - **contrarre matrimonio**, anche se irregolare (C. cost. 245/2011 *ex* artt. 2 e 29 Cost., 19 UDHR, 12 CEDU e 9 CDFUE)
 - **visitare il familiare detenuto**, salvo possibile (ma non obbligatoria) segnalazione all'autorità giudiziaria (circolare DAP 30.12.2009)
 - **protezione internazionale**

Cittadini e stranieri

- Piuttosto, il legislatore può **legittimamente trattare in modo diverso** gli stranieri regolari rispetto ai cittadini nel godimento dei diritti loro non costituzionalmente garantiti (circolazione, voto) in base a “differenze di fatto” o di posizioni giuridiche (C. cost. 104/1969; 244/1974) “che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento” (C. cost. 144/1970)
- **«Regimi differenziati di trattamento»** legittimi se la causa normativa non è “palesamente irrazionale o, peggio, arbitraria” (C. cost. 432/2005)

Cittadini e stranieri

T.U. Immigrazione

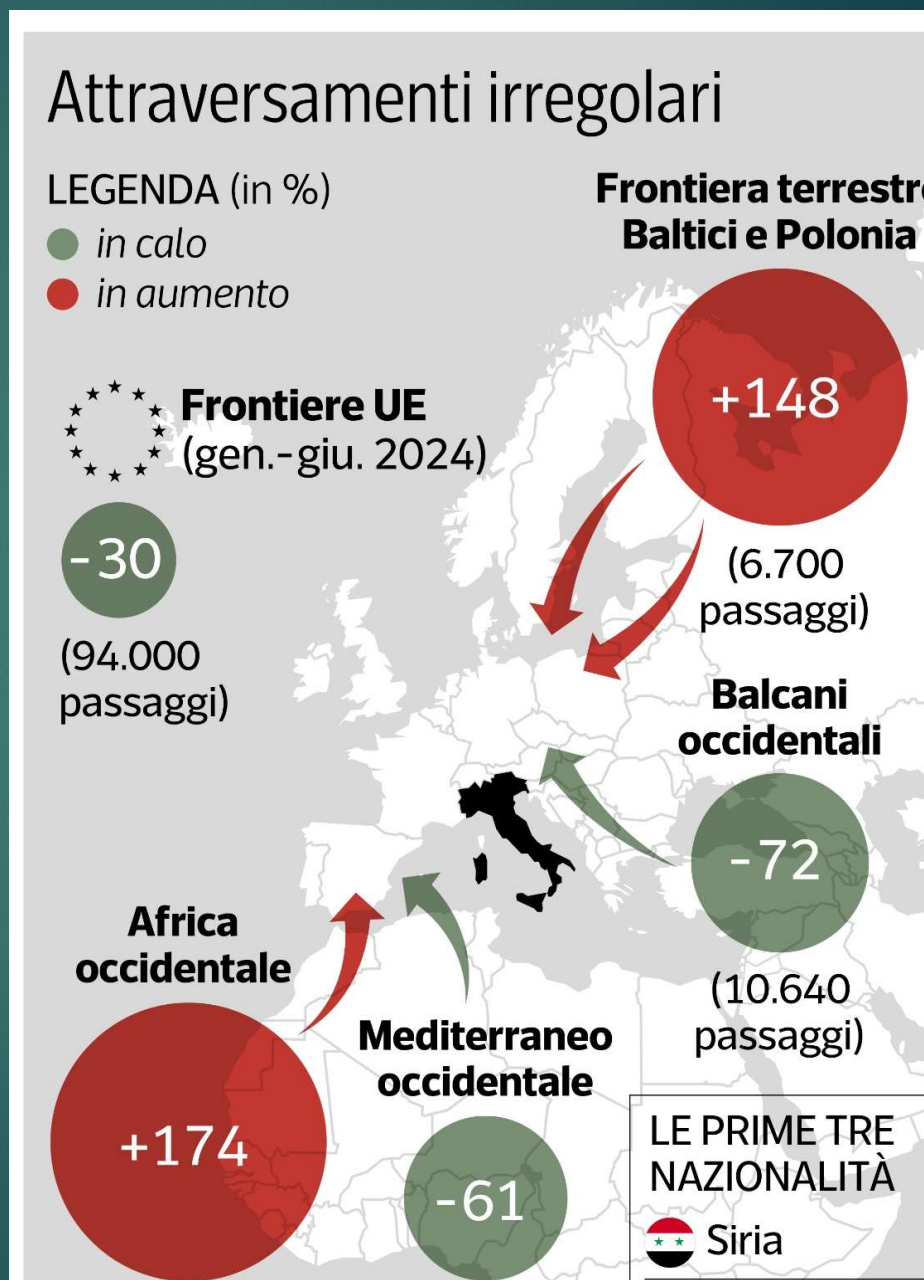
(TUI: d.lgs. 286/1998 c.d. Turco-Napolitano e successive modifiche;)

Art. 2.1 *Diritti e doveri dello straniero*

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti

Cittadini e stranieri

L'emergenza migratoria



Cittadini e stranieri

- L'Italia da Paese d'emigrazione a Paese a forte immigrazione
 - «**gravi problemi** di natura sociale, umanitari e di sicurezza» (C. cost. 236/2008)
 - **Integrazione**, che non impone l'abbandono della cultura d'origine (**assimilazione**) ma il rispetto dei valori costituzionali fondati sulla dignità sociale della persona
 - bilanciamento tra le ragioni della solidarietà e il presidio delle frontiere: «**il potere di disciplinare l'immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato**, in quanto espressione del controllo del territorio» (C. cost. 353/1997)

Cittadini e stranieri

INGRESSO DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO ITALIANO

1) **Passaporto** valido o documento equivalente

2) **Visto d'ingresso** di breve durata (max. 90 gg.) rilasciato dalle nostre rappresentanze diplomatiche per

- studio, ricongiungimento familiare, adozione, cure mediche, tirocinio, turismo, umanitari (per organizzare c.d. corridoi)
- lavoro subordinato (D.P.C.M. “flussi”: click-day) con un numero di richieste di gran lunga superiore ai visti programmati

➤ **disponibilità mezzi di sussistenza sufficienti** per durata del soggiorno e – eccetto motivi di lavoro – per ritorno

Cittadini e stranieri

IL RESPINGIMENTO (IMMEDIATO O DIFFERITO) ALLA FRONTIERA

- Gli stranieri senza visto d'ingresso sono respinti in via
 - immediata al valico dalla polizia di frontiera
 - differita se,
 - a) sottrattisi ai controlli di frontiera, sono fermati “all'ingresso o subito dopo” (art. 10.2.a) TUI)
 - b) sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di soccorso, identificazione e prima assistenza
 - come quasi sempre accade quando arrivano via mare in condizioni disperate e sono trasferiti in appositi punti di crisi (c.d. *hotspot*) allestiti nei Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA)

Cittadini e stranieri

- **Chi soccorre i migranti in mare favorisce l'immigrazione clandestina?**
 - obbligo sancito dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio recepito dall'art. 12.2 TUI secondo cui «non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestata nei confronti di stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio italiano»
 - non imputabilità per chi commette un reato in stato di necessità per salvare sé o altri, pena omissione di soccorso
 - divieto di respingimenti alla frontiera (verso Libia C. EDU 23.2.2012 *Hirsi Jamaa c. Italia*) e espulsioni collettive (C. EDU 1.9.2015 *Khlaifia c. Italia*)

Cittadini e stranieri

- attività che può essere svolta anche in via sistematica e abituale da privati (ONG) soggetta a controlli amministrativi...
- ...che va considerata conclusa con lo sbarco nel più breve tempo possibile in un luogo sicuro (POS: place of safety)
 - ✓ Ministro dell'Interno non può negare, ritardare o limitare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di pubblica sicurezza se ciò impedisce a stranieri non solo d'essere salvati, ma anche sbarcati in luogo sicuro ove presentare domanda di asilo (Cass., III pen. 6626/2020 sul [caso Rackete](#))
- piuttosto devono raggiungere senza ritardo il POS assegnato, senza stazionare in area per salvataggi plurimi a meno che autorizzati

Cittadini e stranieri



Cittadini e stranieri

- **Lo straniero temporaneamente ammesso**

➤ **non richiede asilo** (migranti economici) o proviene da Stati c.d. sicuri: respingimento differito tramite procedura accelerata di frontiera previo trasferimento in Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) da cui è vietato uscire

➤ **richiede asilo**: divieto di respingimento in attesa dell'esito in Centri accoglienza richiedenti asilo (CARA), Centri di prima accoglienza (CDA) o, per mancanza posti, in Centri d'accoglienza straordinaria (CAS) (**sistema di c.d. prima accoglienza**: v. infra)

- In entrambi i casi la detenzione amministrativa dello straniero e il suo (eventuale) respingimento differito con accompagnamento alla frontiera sono disposti dal Questore previa convalida del giudice di pace perché lesivi della libertà personale (art. 13 Cost.) e non della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) (C. Cost. 275/2017)

Cittadini e stranieri

IL DIRITTO DI ASILO

Articolo 10.3 Cost.

3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge

4. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

- Diritto soggettivo in base a condizioni **oggettive** paese di provenienza: permanenti, complessive ed effettive,
 - in assenza di legge, diretta applicazione dell'art. 10.3 Cost.
- Diritto di asilo attuato tramite **tre forme temporanee di protezione**
 - **internazionale**: 1) Rifugio politico – 2) Protezione sussidiaria
 - **nazionale**: 3) Protezione speciale e per casi speciali

Cittadini e stranieri

1. IL DIRITTO DI RIFUGIO POLITICO

(Conv. Ginevra 28.7.1951; d.lgs. 151/2007-25/2008; direttiva UE 2011/95)

- Rifugio politico in caso di **fondato pericolo di persecuzioni personali** per motivi di razza, sesso (omosessualità), lingua, religione, cittadinanza o nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale (tribù), opinioni politiche, condizioni personali (disabilità; matrimonio imposto; delitti d'onore) o sociali
- **Permesso di soggiorno** per 5 anni rinnovabile, con possibile acquisizione della cittadinanza italiana
 - revocabile per: assenza sopraggiunta dei requisiti; gravi crimini internazionali; pericoloso per la sicurezza pubblica per condanna definitiva per gravi reati (salvo casi divieto di allontanamento, espulsione o estradizione (v. infra))

Cittadini e stranieri

2. LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA, TEMPORANEA E PER RILEVANTI ESIGENZE UMANITARIE (art. 14 d.lgs. 251/2007)

- **Protezione sussidiaria** a favore dello straniero, pur non perseguitato, per il **fondato timore** che, tornando al Paese d'origine (anche a seguito d'extradizione), corra «un **rischio effettivo di subire un grave danno**» (art. 2.1.g) d.lgs. 251/2007), quale
 - condanna a morte (art. 14; C. cost. 54/1979)
 - tortura (art. 19.1.1 TUI), pene o trattamenti inumani, crudeli e degradanti (C. EDU 28.2.2008; 5.4.2011)
 - grave minaccia alla vita per conflitto armato (Siria, Libia)
- **Permesso di soggiorno** per 5 anni (senza possibile cittadinanza) salvo divieto di allontanamento, espulsione o estradizione

Cittadini e stranieri

- **La protezione temporanea** in caso di sfollati su decisione UE (direttiva 2001/55/CE recepita con d.lgs. 85/2003) attuata per la prima volta per l'Ucraina (decisione Consiglio UE 2022/382 del 4.3.2022)

oppure

- **La protezione temporanea nazionale per rilevanti esigenze umanitarie** (art. 20.1 TUI) in deroga alle disposizioni vigenti in caso di massicci flussi dovuti a conflitti, disastri naturali o eventi particolarmente gravi (ex Jugoslavia; Nord-Africa 2011)

Cittadini e stranieri

3. PERMESSI DI SOGGIORNO PER «CASI SPECIALI» E PER PROTEZIONE SPECIALE

- Prima **permessi di soggiorno per motivi umanitari** (abrogato art. 5.6 TUI)
 - forma di protezione residuale in attuazione del diritto di asilo
- Oggi **permessi di soggiorno** rilasciati dal Questore
 - **per casi speciali** dovuti a **ragioni più sociali che umanitarie**: vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica o di particolare sfruttamento lavorativo; gravi condizioni psicofisiche o derivanti da patologie di particolare gravità; situazioni di contingente e eccezionale calamità; atti di particolare valore civile
 - **per protezione speciale**: rischio, in caso di espulsione e respingimento, di persecuzioni, torture, trattamenti inumani o degradanti; rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (non più per violazione del rispetto della vita privata e familiare)

Cittadini e stranieri

I DUE LIVELLI D'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

- La «prima accoglienza»: temporaneamente **trattenuti** in CPA, CARA, CAS con permesso di soggiorno per 6 mesi
- La «seconda accoglienza»
 - Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) riservato ai titolari di protezione internazionale, di protezione speciale e ai minori non accompagnati basato su progetti comunali finanziati
 - invece richiedenti asilo nei CPR o CAS dove ricevono solo vitto e alloggio, senza integrazione sociale e formazione professionale (d.l. 20/2023 c.d. decreto Cutro)
 - ✓ lavoro nero, delinquenza
 - ✓ problema anziché risorsa

Cittadini e stranieri

L'ESAME DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Obbligo d'identificazione e esame a carico principalmente dello **Stato di primo ingresso o registrazione** (Reg. UE 604/2013 Dublino III)
 - in caso di salvataggio in mare identificato non con lo Stato di cui batte bandiera la nave di soccorso ma quello del luogo più sicuro e vicino (c.d. *point of safe* (POS))
- Stati UE di frontiera, specie costieri, penalizzati in manca di meccanismi obbligatori di redistribuzione dei migranti secondo i principi “di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario” (art. 80 TFUE)
 - in caso dei c.d. movimenti «secondari» verso Stato UE, questi può esaminare domanda o respingere migrante verso Stato di primo ingresso

Cittadini e stranieri

- La **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale** – con procedura eventualmente accelerata – può accogliere la domanda di protezione internazionale oppure rigettarla:
 - per inammissibilità, mancanza dei presupposti o manifesta infondatezza
 - se il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica qualora condannato per determinati reati in via definitiva (obbligo), in primo grado o mera denuncia (facoltà)
 - violazione principio di non colpevolezza ex art. 27.2 Cost.
- In caso di rigetto, può proporre al Questore protezione speciale
- Contro rigetto ricorso alla Corte di appello (con espulsione sospeso) e poi in Cassazione (senza sospensione)
 - violazione diritto di difesa ex art. 24.1 Cost.

Cittadini e stranieri

PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 5 TUI)

- **Permesso di soggiorno** (art. 5 TUI) richiesto al Questore entro 8 giorni dall'ingresso per periodo e motivi eguali al visto
 - **visite, affari e turismo** (fino a 3 mesi); **studio e formazione** (fino a 1 anno, rinnovabile); **ricongiungimento familiare** (fino a 2 anni); **cure mediche** (art. 36) per il periodo necessario; **fini investigativi** per chi collabora a indagini su terrorismo, anche internazionale, o eversione ordinamento democratico (l. 25/2010); **motivi umanitari** (art. 5.6)
 - **lavoro** dopo stipula contratto di soggiorno in cui datore di lavoro s'impegna a fornire alloggio idoneo e pagare spese di viaggio per il rientro (art. 5.3-bis l. 182/2002)
- Subordinato “a rilievi foto-dattiloscopici” e sottoscrizione “accordo di integrazione” articolato per crediti (art. 4-bis l. 94/2009)

Cittadini e stranieri

Diritto dello straniero con permesso di soggiorno

- Diritto a **servizi e prestazioni sociali indispensabili per la sua sopravvivenza o destinati alla tutela della sua salute o al suo sostentamento in caso d'invalidità**
 - alloggi di edilizia residenziale pubblica; misure d'integrazione e assistenza sociale come indennità di accompagnamento, pensioni d'inabilità, assegni d'invalidità, indennità per ciechi e sordi, sostegno alla maternità, contributi per canoni di locazione
 - si tratta di bisogni primari della persona per i quali le esigenze finanziarie o gli anni di residenza non possono giustificare discriminazioni o limitazioni irragionevoli o arbitrarie (C. cost. 432/2005 su incostituzionalità trasporto pubblico gratuito riservato ai soli cittadini invalidi; 67/2024 su alloggi popolari)

Cittadini e stranieri

- **Diritti politici: riunione** (art. 17 Cost.), **associazione** (art. 18 Cost.), anche in **sindacati** (art. 39 Cost.) ed **espressione** (art. 11.3 CEDU)
- Diritto al **ricongiungimento familiare** con coniuge e figli
 - divieto di espulsione per stranieri sposati o **conviventi** con cittadini italiani o loro parenti entro il 2° grado
 - divieto di espulsione per familiari del minore, i quali possono fare ingresso e permanere in deroga per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico (art. 31.3): diritto alla salute; diritto alla genitorialità (Cass. civ. 22216/2006; 21799/2010) ma non diritto all'istruzione (Cass. civ. 5856/2010)

Cittadini e stranieri

PERMESSO DI SOGGIORNO UE DI LUNGO PERIODO

- Rilasciato dal Questore (ex carta di soggiorno) a straniero e suoi familiari in **possesso del permesso di soggiorno da almeno 5 anni** (art. 9 TUI) che
 - è titolare di un reddito non inferiore all'assegno sociale
 - ha la disponibilità di un alloggio idoneo
 - superi il test conoscenza della lingua italiana
- Dura 10 anni e consente di (art. 9.12)
 - entrare e circolare in Italia senza visto
 - svolgere ogni attività lavorativa senza contratto di soggiorno
 - partecipare a vita pubblica locale

Cittadini e stranieri

- Accesso ad **ulteriori prestazioni e servizi sociali** in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale
 - ✓ assegni familiari, reddito d'inclusione, assegni sociali, assegno di inclusione, servizio civile nazionale perché di natura non militare ma solidaristica

Cittadini e stranieri

L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO IRREGOLARE

L'espulsione amministrativa (art. 13)

- Diversa da respingimento (differito) alla frontiera o foglio di via
- Disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o lotta al terrorismo
 - impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (c. 11)
- Disposta dal **Prefetto** caso per caso a causa di
 - a) ingresso (dopo tempo) o soggiorno illegali nel territorio statale
 - b) permesso di soggiorno non richiesto, revocato (perdita lavoro) o scaduto senza richiesta di rinnovo, salvo forza maggiore
 - c) applicazione misura di prevenzione ante delictum perché, ad esempio, indiziato d'appartenere ad associazione mafiosa o simile
 - impugnabile dinanzi al giudice di pace (c. 8)

Cittadini e stranieri

L'espulsione giudiziale

- Disposta dal giudice di pace a titolo di
 - **sanzione sostitutiva alla detenzione** (art. 16) in caso di straniero irregolare condannato alla detenzione per non più di 2 anni e se l'espulsione può essere immediatamente eseguita tramite accompagnamento coattivo alla frontiera
 - **misura alternativa alla detenzione** se straniero deve scontare meno di due anni di reclusione
 - in entrambi i casi per esigenze di deflazione carceraria
 - **misura di sicurezza** *post delictum* allo straniero ritenuto socialmente pericoloso perché condannato per taluni reati (arresto in flagranza, terrorismo, droga) dopo aver scontato la pena

Cittadini e stranieri

- Può essere espulso solo dal Ministro dell'interno, per ragioni di sicurezza lo straniero
 - in possesso di **permesso di soggiorno di lungo periodo** o titolare di **visto d'ingresso** di Stato di area Schengen
 - **minorenne**, inclusi familiari per gravi motivi di sviluppo psicofisico (art. 31.3; non basta diritto alla genitorialità o a istruzione)
 - **sposato o convivente** con italiano o loro parenti entro II grado
 - **donne incinta** e nei 6 mesi dopo il parto (incluso padre, pur non sposato o convivente)

Cittadini e stranieri

ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE (artt. 13-14 TUI)

- Il **Questore** dà esecuzione immediata al decreto motivato d'espulsione verso lo Stato di appartenenza o, se impossibile, di provenienza
 - **previo nulla-osta** dell'autorità giudiziaria se processo penale pendente
 - **anche** in caso di ricorso contro negata protezione internazionale
- Due possibilità
 - 1) **partenza volontaria** anche tramite programmi di rimpatrio assistito
 - 2) **accompagnamento coattivo alla frontiera** in gravi casi specifici
 - previa convalida del giudice di pace per coazione fisica ex art. 13 Cost. (C. cost. 222/2004, 105/2001)

Cittadini e stranieri

- Se non eseguibile subito per situazioni transitorie (difficile accertamento identità e nazionalità, indisponibilità mezzi di trasporto, assenza accordi bilaterali con Stato d'origine) **provvedimento di trattenimento** in un **Centri di permanenza per rimpatri** (CPR) “per il tempo strettamente necessario” (14.1): massimo 18 mesi
 - comunicato entro 48 ore al giudice di pace (art. 14.1-*bis* e 3) che può convalidarlo nelle 48 ore successive (14.4) (art. 13 Cost.)
 - ricorso in Cassazione non ne sospende esecuzione (14.6)
- Nei CPR quindi vi sono (detenzione amministrativa) quanti
 - identificati in attesa del respingimento coattivo alla frontiera
 - espulsi in attesa dell'esecuzione del provvedimento

Cittadini e stranieri

- Se non è possibile
 - a) il trattenimento nei CPR (mancanza di posti)
 - b) o eseguire l'espulsione entro il termine massimo di 18 mesi

il Questore emette (mero) ordine di allontanamento (c.d. foglio di via con ordine di rimpatrio) entro 7 giorni verso Stato di appartenenza o di provenienza **senza convalida dell'autorità giudiziaria** (ex art. 16 Cost.) perché privo di coazione fisica (C. cost. 228/2007) (14. 5-bis)

Cittadini e stranieri

L'inottemperanza dell'ordine di espulsione

- **Se lo straniero espulso** resta nel territorio italiano
 - non più **reato penale** punito con la detenzione perché ritarda obiettivo esecuzione rimpatri (direttiva 2008/115/CE su cui CGUE 28.4.2011 caso *El Dridi*)
 - detenzione piuttosto in caso di reingresso illegale prima di 5 anni dopo rimpatrio coattivo
 - ma **illecito amministrativo** punito con multa e, valutato il singolo caso, nuovo provvedimento d'espulsione con accompagnamento alla frontiera o, se impossibile, nuovo trattenimento nei CPR (art. 14.5-ter e 5-quater)

Cittadini e stranieri

QUIZ DI VERIFICA

- La **cittadinanza europea** si acquista
 - a) con la nascita nel territorio dell'UE
 - b) con la nascita da genitori entrambi cittadini europei
 - c) con la nascita da almeno un genitore europeo
 - d) con l'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro